




Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Amiata Energia S.p.A

Parte Generale (Rev. 2 del 19-11-2021)

INDICE

Definizioni	pag. 3
1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni	pag. 5
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001	pag. 5
1.2 Le sanzioni	pag. 21
1.3 L'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	pag. 22
2. Adozione del Modello	pag. 23
2.1 Obiettivi perseguiti da Amiata Energia con l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e successivi aggiornamenti.....	pag. 23
2.2 Approccio metodologico	pag. 25
2.3 Sistema di Governance	pag. 25
2.4 Funzione del Modello	pag. 25
2.5 I principi ispiratori del Modello	pag. 26
2.6 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito del Gruppo.....	pag. 27
2.7 Modifiche e integrazioni del Modello	pag. 27
2.8 Coordinamento sui sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello	pag. 27
3. Organo di controllo (Organismo di Vigilanza)	pag. 28
3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	pag. 28
3.2 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza	pag. 30
3.3 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza: reporting nei confronti degli organi societari....	pag. 33
4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 34
4.1 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	pag. 34

4.2 Valutazione delle Segnalazioni e delle Schede di Evidenza	pag. 35
4.3 Tempistica dei Flussi Informativi	pag. 36
4.4 Raccolta e conservazione delle informazioni	pag. 36
5. Selezione, formazione, informativa e vigilanza	pag. 36
5.1 Selezione del personale	pag. 36
5.2 Formazione del personale	pag. 36
5.3 Selezione dei Consulenti, Partner e Fornitori	pag. 37
5.4 Informativa a Consulenti, Partner e Fornitori	pag. 37
5.5 Obblighi di vigilanza.....	pag. 37
6. Sistema disciplinare	pag. 37
6.1 Sanzioni nei confronti dei Soggetti Apicali	pag. 38
6.1.1 Amministratori e sindaci.....	pag. 38
6.1.2 Direttore Generale.....	pag. 38
6.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti	pag. 38
6.2.1 Dirigenti.....	pag. 38
6.2.2 Operai, impiegati, quadri.....	pag. 39
6.3 Sanzioni nei confronti dei consulenti, collaboratori e soggetti terzi	pag. 41
7. Verifiche periodiche	pag. 41
8. Modello e Codice Etico	pag. 42




Definizioni


Le definizioni di seguito indicate trovano applicazione nella presente Parte Generale nonché nelle singole Parti Speciali, fatte salve le ulteriori definizioni contenute in queste ultime.

Amiata Energia S.p.A. o la Società	La società Amiata Energia S.p.A. con sede in Piazza Garibaldi 25, 58037 Santa Fiora (GR).
Aree a Rischio	Le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.
Autorità	Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Garante per la privacy ed altre autorità di vigilanza.
CCNL	Il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società.
Codice Etico	Il Codice Etico adottato dalla Società e approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Collaboratori interni	Soggetti legati ad Amiata Energia S.p.A o al Gruppo da un contratto di lavoro atipico o che prestano la loro attività sotto forma di stage o di altro tirocinio formativo.
Collaboratori esterni e/o Consulenti	I soggetti non legati a Amiata Energia S.p.A o al Gruppo da un contratto di lavoro ma che comunque cooperano per il conseguimento degli obiettivi di Amiata Energia S.p.A o che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.
Destinatari	Tutti i soggetti destinatari del Modello ed in particolare Amministratori, Dipendenti, Collaboratori.
Decreto o D. Lgs. 231/2001	Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, come successivamente modificato e integrato.
Dipendenti	I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.
Enti	Gli enti forniti di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, ecc.).
Esponenti Aziendali	Gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, i dirigenti e i dipendenti della Società.
Fornitori	I fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di Partner.
Funzioni o Funzione	Le strutture organizzative di primo livello della Società Amiata Energia S.p.A.

Gruppo	Siram S.p.A. e le Società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e del principio contabile internazionale IAS n° 28 nonché le altre imprese partecipate/controllate ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 1991 n° 127.
Interlocutori	Ad esclusione dei collaboratori, tutte le controparti contrattuali di Amiata Energia, indifferentemente persone fisiche o giuridiche, quali fornitori, clienti ed in generale tutti i soggetti verso o da parte dei quali Amiata Energia eroghi o riceva una qualunque prestazione definita contrattualmente.
Linee Guida	Le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 231/2001.
Modello	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001.
Organi Sociali	Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro membri.
Organismo di Vigilanza o Organismo o OdV	L'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto 231/2001.
P.A.	Qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche di fatto; nonché, i membri degli Organi delle Comunità Europee e i funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.
Partner	Le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (ad es., associazione temporanea d'impresa, <i>joint venture</i> , consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Aree a Rischio.
Reati o Reato	Le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.
Responsabile di funzione	Il Dirigente o il Dipendente cui sono delegati, anche di fatto, compiti di direzione nell'ambito di una funzione aziendale.
Responsabile Interno	Soggetto interno alla Società al quale viene attribuita, con nomina del Consiglio di Amministrazione o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.
Scheda di Evidenza	Il documento che il Responsabile Interno è tenuto a compilare per ogni operazione eseguita nell'ambito delle Aree a Rischio.
Soggetti Apicali	Come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione di Amiata Energia S.p.A o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della Società, quali:



	<ul style="list-style-type: none"> - I componenti del Consiglio di Amministrazione; - Il Direttore Generale.
Superiore	<p>Con il termine "superiore" si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Responsabile di funzione, qualora si faccia riferimento al Personale dipendente o ai collaboratori; • Il Direttore Generale, qualora si faccia riferimento ad un Responsabile di funzione; • Il Presidente, qualora si faccia riferimento al Direttore Generale; • Il Consiglio di Amministrazione, qualora si faccia riferimento al Presidente.



1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D. Lgs. n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo ***"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*** (definiti dalla legge come "Enti" o "Ente"), è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Tra le **sanzioni** previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto - **nel suo testo originario** - si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente: malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* cod. pen.); indebita percezione dei contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* cod. pen.); concussione (art. 317 cod. pen.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* cod. pen.); istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.); truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma primo, n. 1 cod. pen.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* cod. pen.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* cod. pen.).

Successivamente, si sono susseguiti diversi interventi legislativi, di seguito riepilogati, che hanno notevolmente ampliato il catalogo reati del D. Lgs. 231/2001. In particolare:

L'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto, **l'art. 25-*bis***, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto il **nuovo art. 25-*ter*** del D. Lgs n. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002 (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggrottaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

L'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto **l'art. 25-*quater***, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

L'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente ai reati contro la personalità individuale, introducendo nel Decreto **l'art. 25-*quinquies***.

L'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito la "Legge Comunitaria 2004") ha, inoltre, inserito **l'art. 25-*sexies*** volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. La Legge Comunitaria 2004 ha, inoltre, modificato il TUF introducendo una specifica disposizione, **l'art. 187-*quinquies***, ai sensi della quale l'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La L. 28 dicembre 2005, n. 262 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”) ha poi integrato e modificato sia il TUF sia il codice civile, introducendo, tra l’altro, il nuovo art. 2629-*bis* cod. civ. relativo al reato di “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”. Tale reato è stato introdotto, ad opera della medesima legge n. 262/2005, nell’art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001.

La Legge n° 146 del 16 marzo 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno 11 aprile 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo). L’articolo 10 di tale Legge ha ampliato l’ambito di operatività del Decreto 231/2001 ai c.d. “Reati transnazionali”.

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” ha introdotto nel Decreto **l’art. 25-septies**, poi sostituito ai sensi dell’art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che ha esteso il novero dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto a: omicidio colposo (art. 589 cod. pen.); lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il D. Lgs. n. 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ha inserito nel Decreto, ai sensi dell’art. 63 comma 3, **l’art. 25-octies** che ha esteso l’elenco dei Reati a: ricettazione (art. 648 cod. pen.); riciclaggio (art. 648-*bis* cod. pen.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* cod. pen.).

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, ha introdotto nel Decreto **l’art. 24-bis** che estende l’elenco dei Reati a: falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* cod. pen.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* cod. pen.); detenzione e diffusione abusiva dei codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* cod. pen.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* cod. pen.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* cod. pen.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* cod. pen.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* cod. pen.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* cod. pen.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* cod. pen.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* cod. pen.).

Successivamente, sono stati introdotti i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**art. 25-novies** del Decreto) che estende l’elenco dei Reati a: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) *bis*); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi

per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 1); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 2); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* l. 633/1941); mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* l. 633/1941); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* l. 633/1941).

La L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 ha aggiunto l'**art. 25-*decies*** del Decreto ovvero l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.), come modificato dal D. Lgs. 121/2011.

Il D. Lgs. 121/2011 ha introdotto l'**art. 25-*undecies*** del Decreto (reati ambientali), che estende l'elenco dei Reati a: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs 152/06, art. 137); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs 152/06, art. 256); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs 152/06, art. 257); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs 152/06, art. 258); traffico illecito di rifiuti (D. Lgs 152/06, art. 259); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs 152/06, art. 260); false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs 152/06, art. 260-*bis*); importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2); inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8); inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9).

La Legge 6 novembre 2012 n° 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 265 del 13.11.2012, ha introdotto due nuovi reati presupposto: il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c. penale) e il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 28 novembre 2012. Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità sanziona

la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio). Il reato di corruzione tra privati rientra invece nell'ambito dei reati societari disciplinati dal codice civile e limitatamente al comma 3 dell'art. 2635 rientra nel novero dei reati presupposto 231. Tale reato, nella sua formulazione originale, sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società.

La legge n° 186 del 15 dicembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 292 del 17 dicembre 2014 recante *“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”* ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico, dal 1° gennaio 2015, il nuovo reato di autoriciclaggio. Tale fattispecie di reato è stata inclusa nel “catalogo” dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

La Legge n° 68/2015, entrata in vigore il 29 maggio 2015, ha introdotto nel nostro ordinamento i c.d. “Ecoreati”. Tale Legge, oltre ad avere introdotto all'interno del Libro II del Codice Penale il nuovo Titolo VI-bis interamente dedicato alla disciplina delle nuove fattispecie di reati ambientali, ha apportato una significativa modifica all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 ampliando l'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Sono pertanto stati introdotti i reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-ter c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies) nonché previste alcune circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).

La Legge 27 maggio 2015 n° 69, in vigore dal 14 giugno 2015, ha introdotto la riforma del “falso in bilancio”. Le modifiche al falso in bilancio impattano sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001, prevedendo l'applicazione di sanzioni pecuniarie differenziate per i delitti di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., 2621-bis e 2622 c.c.

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4.11.2016, ha modificato il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di *“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”* introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L.148/2011. Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse “un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”, la nuova fattispecie risulta ampliata, andando a colpire non solo chi “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...”, ma altresì *chiunque “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”*. A ciò deve aggiungersi che integra il reato de quo, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato. Anche gli *“indici di sfruttamento”* enunciati dall'art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sotto retribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche

solo

“reiterate”.

Particolarmente degno di attenzione è l'indice di sfruttamento relativo alla **“sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”** che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale. Il “grave pericolo” infatti rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3). Inoltre, nel contesto di tale indice, non rileva neppure la reiterazione della condotta.

L'intervento legislativo prevede altri strumenti, quali:

- L'introduzione, con l'art. 603-bis.1 c.p., di un'attenuante in caso di comportamenti collaborativi;
- Una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, con l'introduzione dell'art. 603-bis.2 c.p.;
- La previsione di un “controllo giudiziario dell'azienda”, con nomina di un “amministratore giudiziario” destinato ad affiancare l'imprenditore;
- La previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza, con modifica dell'art. 380, co. 2 c.p.p.;
- L'estensione al reato in esame della particolare confisca di cui all'art. 12-sexies D.L. 306/1992.

Per quanto attinente la "Materia 231", l'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all'art. 603-bis c.p. in seno all'art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01, prevedendo per l'ente le stesse gravissime sanzioni, di seguito riportate, disposte per i diversi reati di “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” (art. 600 c.p.), “Tratta di persone” (art. 601 c.p.) e “Acquisto e alienazione di schiavi” (art. 602 c.p.):

- Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- Sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore ad un anno;
- Interdizione definitiva dall'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

La Legge 17 ottobre 2017, n. 161, entrata in vigore il 19 novembre 2017, “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” che, oltre ad apportare rilevanti modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, ha modificato anche **l'articolo 25-duodecies del D.lgs. 231/01** introducendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente collettivo in relazione alla commissione dei delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino dello straniero nello Stato (commi 3, 3-bis, 3-ter articolo 12 D.lgs. 286/98) e di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nello Stato (comma 5 articolo 12 D.lgs. 286/98). Nello specifico sono stati aggiunti i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'articolo 25-duodecies:

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”.

Si precisa che la responsabilità dell’ente per i due reati sopra indicati era già prevista dall’art. 10 "Responsabilità amministrativa degli enti" della Legge 146/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, nel caso in cui i delitti fossero caratterizzati dalla transnazionalità.

Si segnala tuttavia una singolarità, ossia che la sanzione pecuniaria per il traffico di migranti transnazionale è meno gravosa rispetto a quella prevista dal novellato art. 25-duodecies D.lgs. 231/01, in quanto nel primo caso il numero delle quote va da 200 a 1000 quote, mentre nel secondo da 400 a 1000 quote. Inoltre, nel caso di reato transnazionale, non è previsto un limite minimo alla durata delle sanzioni interdittive.

Per contro, con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato al delitto di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nello Stato, le sanzioni pecuniarie, in caso di reato transnazionale, sono invece più basse in quanto vanno da 200 a 1000 quote, mentre l’art. 25-duodecies D.lgs. 231/01 prevede una forbice da 100 a 200 quote.

Restano, più gravose le sanzioni interdittive di cui all’art. 25-duodecies D.lgs. 231/01 che prevedono la durata minima di un anno.

La Legge Europea 2017 ha previsto l’introduzione dell’art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato “Xenofobia e Razzismo” elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017. Tuttavia, a seguito dell’emanazione del D.lgs. 21/2018 n° 21, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.3.2018 n° 68 ed entrato in vigore il 6 aprile 2018, (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103), l’art. 7, comma 1 lett. c) ha abrogato l’art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001. Prima facie parrebbe potersi parlare di

abrogazione tacita del reato presupposto di cui all'art. 25 *terdecies* D.lgs. 231/2001, tuttavia non può trascurarsi la contestuale introduzione del reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa nel Codice Penale all'art. 604 bis. Applicando il criterio del rapporto strutturale tra le due norme sembrerebbe, dunque, di poter propendere per un'abrogatio sine abolitione, per quanto il D.Lgs. 231/2001 reclaims – comunque – di un ulteriore intervento normativo, ove questa sia la volontà legislativa.

Il provvedimento di cui sopra (D. Lgs. 21/2018 n°21) ha introdotto norme volte all'attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale. Con l'entrata in vigore del decreto, avvenuta in data 6.4.2018, si è avviato un processo virtuoso che ha inteso limitare la proliferazione della legislazione penale, rimettendo al centro del sistema il codice penale. Il decreto si compone di 9 articoli:

- L'articolo 1 ha introdotto il nuovo articolo 3-bis c.p. rubricato "principio della riserva di codice", secondo cui nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia;
- Gli articoli da 2 a 6 includono le modifiche apportate al codice penale, che riguardano la tutela della persona, la tutela dell'ambiente, la tutela del sistema finanziario, i reati di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo, la confisca;
- L'articolo 7 contiene l'elenco delle abrogazioni conseguenti alle disposizioni contenute negli articoli precedenti;
- L'articolo 8, proprio al fine di coordinare l'abrogazione di tali norme con la loro contestuale introduzione nel codice penale, stabilisce che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'art. 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale;
- L'articolo 9 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Di seguito si riporta il testo degli articoli 25-*undecies* e 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001.

Articolo 25-*undecies*

(Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) Per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) Per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) Per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) Per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) Per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) Per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) Per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) Per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260 (**richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21**), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) Per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) Per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - La sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - La sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - La sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - La sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- 1) Per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

- 2) Per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
Per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (**richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quatordices del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21**), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 25-terdecies (Razzismo e xenofobia)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (**richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21**), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

La legge 9 gennaio 2019, n.3, recante *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”*, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 16.1.2019. Il provvedimento è entrato in vigore in data 31.1.2019, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), ed f) entrate in vigore il 1° gennaio 2020.

Gli spunti di interesse in materia 231 riguardano:

A) Introduzione del reato di traffico di influenze illecite

L'articolo 1, comma 9 della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 dispone quanto segue:

b) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»;

In pratica, la nuova legge introduce il traffico di influenze illecite nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti collettivi:

Articolo 346-bis (Traffico di influenze illecite)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 17 gennaio 2019 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

B) Corruzione tra privati

Per il reato di cui all'articolo 2635 codice civile (*corruzione tra privati*) si procedeva a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivasse una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Per il reato di cui all'articolo 2635-bis codice civile (*istigazione alla corruzione tra privati*) si procedeva a querela della persona offesa.

L'articolo 1, comma 5 della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 dispone quanto segue:

Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2635, il quinto comma è abrogato;

b) all'articolo 2635-bis, il terzo comma è abrogato.

In pratica, la nuova legge abroga i due commi che prevedevano la querela quale condizione di procedibilità, per cui i due reati diventano procedibili d'ufficio.

C) Maggiori sanzioni interdittive previste per i reati contro la P.A.

L'articolo 1, comma 9 della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 dispone quanto segue:

Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «*Le sanzioni interdittive* » sono sostituite dalle seguenti: «*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive*»;

b) all'articolo 25:

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»;

In pratica, la nuova legge aumenta la durata delle sanzioni interdittive previste i delitti di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria, creando altresì una distinzione fra reati commessi da soggetti apicali e reati commessi da soggetti sottoposti.

D) Riduzione delle sanzioni per condotte collaborative

L'articolo 1, comma 9 della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 dispone quanto segue:

Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2»;

A differenza dell'articolo 17 del D.Lgs. 231/2001, il nuovo articolo 25, comma 5-bis non prevede la non applicazione delle sanzioni interdittive nell'ipotesi di riparazione delle conseguenze del reato. In pratica, la nuova legge introduce un meccanismo che tende a premiare le condotte collaborative dell'ente, riducendo le sanzioni interdittive previste dai delitti di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione.

La **legge 3 maggio 2019, n. 39** con la quale è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive**, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel **D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**, un nuovo art. **25 quaterdecies**, di cui si riporta di seguito il testo.

25 quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

L'ampliamento del catalogo reati all'articolo 25 quinquiesdecies "Reati tributari" a seguito della pubblicazione in data 24 dicembre in Gazzetta Ufficiale della **Legge di conversione 157/2019** che ha definitivamente approvato il D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale intitolato "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*".

In particolare, **al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, ex articolo 2 del D. Lgs. 74/2000, la cui condotta sarà punita, nell'ipotesi di cui al comma 2-bis ovvero qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote, sono state aggiunte le seguenti fattispecie:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, punita con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.**

Questo reato, diversamente da quello statuito all'articolo 2 per il quale non è prevista alcuna soglia minima dell'imposta evasa ai fini della punibilità, ricorre quando (i) la singola imposta è superiore a euro trentamila e (ii) l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati o, comunque, è superiore a un milione e cinquecentomila euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. I documenti utilizzati devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituendo mezzi fraudolenti, è comunque esclusa la punibilità della mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell'articolo 8**, (anch'esso punito con la sanzione pecuniaria di 500 quote, che scende a 400 nell'ipotesi attenuata di cui al comma 2-bis di recente introduzione, ovvero se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila);
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili ai sensi dell'articolo 10**, ovvero quelli di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi che viene punito con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'articolo 11**, che si integra sia nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a

euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori. Tale fattispecie è punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

È stata, altresì, prevista l'applicazione delle misure interdittive di cui all'[articolo 9 D.Lgs. 231/2001](#). In particolare, si tratta:

- Del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Una mitigazione, tuttavia, è prevista dall'ipotesi di estinzione della fattispecie di reato di cui agli articoli 2 e 3 attraverso il pagamento dell'intero debito tributario, sempreché il pagamento in parola venga effettuato prima che l'indagato abbia la conoscenza formale di un procedimento penale a suo carico.

Infine, corre l'obbligo di precisare che l'apparato sanzionatorio è stato emendato anche riguardo alla confisca per sproporzione, che colpisce denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Rimane invece applicabile la confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato.

Con riferimento ai nuovi reati, si evidenzia che il **D.Lgs. 14 luglio 2020 n° 75** in G.U. n° 177 del 15 luglio 2020, entrato in vigore il 30 luglio 2020, ha esteso nuovamente, a pochi mesi dal Decreto Fiscale, il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente. La novella richiama fattispecie di diritto penale tributario, ma non solo: viene ampliato anche il novero dei reati in danno alla Pubblica Amministrazione e viene prevista la responsabilità degli enti per i reati di contrabbando.

Si ricorda che l'inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 risale alla c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371), con cui l'Unione europea ha demandato ai legislatori nazionali l'adozione di misure adeguate a contrastare, anche con gli strumenti del diritto penale, le c.d. **gravi frodi IVA**, con ciò dovendo intendersi quelle condotte caratterizzate da frodolenza e transnazionalità che recano un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea non inferiore a euro 10 mln. Con riguardo alla responsabilità amministrativa degli enti, la **legge di delegazione europea** del 4 ottobre 2019, n. 177 ha imposto al legislatore delegato di adottare nuove ipotesi di responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 che abbiano come presupposto i reati tributari. Nelle more dell'attuazione della Direttiva PIF, il legislatore nazionale ha quindi approvato il c.d. **Decreto Fiscale** (D.L. 124/2019, come convertito con L. 157/2019), con cui ha introdotto un ampio numero di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto con un nuovo art. 25-quinquiesdecies, co. 1, D.Lgs. 231/2001, ben oltrepassando i limiti tracciati dalla Direttiva PIF.

Le novelle approntate dal legislatore con il **D.Lgs. 75/2020** in materia di **responsabilità degli enti da reato tributario** si vengono a inserire proprio all'interno dell'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001,

con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, che prevede quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di:

- **Dichiarazione infedele** ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- **Omessa dichiarazione** ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- **Indebita compensazione** ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Tali fattispecie di reato potranno condurre ad una responsabilità dell'ente **solamente** nel caso in cui gli illeciti siano commessi "nell'ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di **evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**", in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Secondo espressa previsione normativa, inoltre, anche ai nuovi reati tributari introdotti dal D.Lgs. 75/2020 potranno essere applicate la **circostanza aggravante** di cui al comma 2 e le **sanzioni interdittive** richiamate al comma 3 dell'art. 25-quinquiesdecies.

Le novità introdotte dal D.Lgs. 75/2020 in materia di responsabilità degli enti non si esauriscono ai reati tributari. E' stato infatti modificato l'**art. 24** D.Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei **reati in danno alla Pubblica Amministrazione** (nella cui ampia nozione deve ora ricomprendersi, secondo la novella che ha interessato l'art. 24, anche l'Unione europea). In particolare;

- Al comma primo viene aggiunto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex **art. 356 c.p.**, cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- È poi aggiunto un comma 2-bis, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di **frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)**.

Anche per le nuove fattispecie ora richiamate dall'art. 24 è prevista l'applicazione della **circostanza aggravante** prevista dal co. 2 (per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero dall'illecito sia derivato un danno di particolare gravità: in questo caso la sanzione pecuniaria sarà da 200 a 600 quote) e delle **sanzioni interdittive** previste dal co. 3, che richiama l'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: il divieto di contrattare con la P.A. (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sempre all'area dei reati che recano danno alla P.A. devono essere ricondotte le fattispecie che il D.Lgs. 75/2020 ha affiancato a quelle già previste all'**art. 25, co. 1, D.Lgs. 231/2001**:

- I reati di **peculato** di cui all'**art. 314 c.p.**, primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso) e all'**art. 316** (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- Il reato di **abuso d'ufficio** di cui all'**art. 323 c.p.**

Alle predette fattispecie è collegata una sanzione pecuniaria per l'ente fino a 200 quote, "quando il fatto **offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea**".

Infine, il D.Lgs. 75/2020 introduce nel D.Lgs. 231/2001 un nuovo **art. 25-sexiesdecies** rubricato "**Contrabbando**", che inaugura la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale, che prevede (in particolare, si veda l'art. 295, norma peraltro interessata da alcune modifiche apportate proprio dal D.Lgs. 75/2020) sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine. Il nuovo art. 25-sexiesdecies prevede per questi casi una **sanzione pecuniaria** fino a 200 **quote, una aggravante** per il caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi euro 100.000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e).

1.2 Le sanzioni

Particolarmente rilevanti sono gli aspetti sanzionatori in quanto gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono punibili con sanzioni pecuniarie, interdittive, con la confisca e la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ad eccezione dei casi volti ad ottenere le prestazioni di un servizio pubblico, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le **sanzioni pecuniarie** sono applicate, tramite un complesso meccanismo di calcolo di quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Per alcuni casi specifici (trattati dall'art. 12 del Decreto) sono previste riduzioni della sanzione pecuniaria.

Le **sanzioni interdittive** hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente. La modulazione delle sanzioni (in termini di tipo e durata) dipende, come per le sanzioni pecuniarie, dalla gravità del fatto, dal grado di responsabilità dell'Ente nonché dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In particolare, le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) L'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) In caso di reiterazione degli illeciti.

Il comma 3 dell'art. 13 del Decreto prevede tuttavia due casi (indicati nel comma 1 dell'art.12 del medesimo Decreto) in cui le sanzioni interdittive non sono applicabili e in particolare quando:

- a) L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La **pubblicazione della sentenza di condanna** (come previsto dall'art. 13 del Decreto) può essere disposta solo quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La **confisca** (come previsto dall'art. 19 del Decreto) del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

1.3 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di **esonero** da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati e gli Illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i Reati e gli Illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

La predetta disciplina, che riconosce efficacia esimente al Modello adottato dall'Ente, trova applicazione anche rispetto agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF), come previsto dal richiamo contenuto nell'art. 187-*quinquies*, comma quarto, del TUF.

In proposito, come stabilito dall'art. 180 del TUF, si noti che la disciplina relativa alle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato trova applicazione anche con riferimento agli strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea.

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione degli illeciti - i Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati e gli Illeciti;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati e agli Illeciti;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali Reati e Illeciti;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base dei codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. ADOZIONE DEL MODELLO

2.1 Obiettivi perseguiti da Amiata Energia con l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e successivi aggiornamenti

La Società Amiata Energia S.p.A. è stata costituita il 30 luglio 1999 a Grosseto. La Società ha per oggetto l'esercizio del servizio pubblico di teleriscaldamento nei centri abitati del Comune di Santa Fiora e delle frazioni limitrofe, che intendano aderire all'iniziativa e la realizzazione delle opere necessarie alla distribuzione del teleriscaldamento. La Società ha in essere una convenzione con Enel per la fornitura di energia geotermica trentennale, in concessione con il Comune di Santa Fiora. La convenzione tra la Società e il Comune può essere ulteriormente prorogata in funzione della disponibilità della fonte geotermica. L'oggetto della concessione del pubblico servizio di riscaldamento comprende:

- La messa in servizio degli impianti di produzione e distribuzione, comprese le sottocentrali di scambio termico di zona e le cassette erogatrici per la fornitura di calore. Le opere di collegamento della cassetta erogatrice posta esterna all'utenza all'impianto esistente e l'eventuale trasformazione, ove richiesto dagli utenti, saranno realizzati da Amiata Energia e da terzi;
- La concessione degli impianti realizzati per la produzione e la distribuzione del calore nonché del servizio sino al punto di consegna ai singoli utenti serviti, in corrispondenza del quale verranno installati o forniti, ove previsto, appositi contatori volumetrici.

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria nonché delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti ed ha pertanto ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione e all'attuazione del Modello.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Amiata Energia, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati e degli illeciti.

Il suddetto Modello è stato predisposto dalla Società tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate da Confindustria nonché gli standard internazionali in materia di controllo interno, quali il CoSo Report, proposto dal Committee of Sponsoring Organizations. Tali standard prevedono la predisposizione di un sistema di controllo ragionevolmente in grado di prevenire

o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di specifici protocolli. In tal senso particolare importanza assumono le strutture organizzative, le attività e le regole attuate dal Personale, finalizzate ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle operazioni gestionali, l'attendibilità delle informazioni aziendali sia verso terzi che verso l'interno, la conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne. Conseguentemente possono essere individuati, quali componenti rilevanti del Modello:

- Un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti con specifica previsione dei principi di controllo;
- Il Codice Etico che mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti e prevede sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse;
- I poteri autorizzativi e di firma che devono essere coerenti con le disponibilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, ove possibile, una puntuale indicazione di soglie di approvazione delle spese;
- Il sistema di Controllo di Gestione che deve essere in grado di fornire una tempestiva segnalazione dell'esigenza e dell'insorgere di situazioni di rischio;
- Le procedure manuali e informatiche che devono essere tali da regolamentare lo svolgimento dell'attività prevedendo gli opportuni punti di controllo. In tal senso particolare interesse ricopre l'area della gestione finanziaria dove il controllo si avvale di consolidati strumenti nella pratica amministrativa fra cui l'abbinamento di firme, la segregation of duties, le riconciliazioni frequenti dei saldi contabili con quelli provenienti dalle controparti bancarie, la supervisione dell'attività;
- I criteri di selezione del Personale che devono essere idonei alla migliore valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi degli stessi;
- La comunicazione al Personale e la sua formazione, che deve riguardare il Codice Etico ma anche il Modello Organizzativo, i poteri autorizzativi, le procedure, i flussi informativi. La formazione deve essere erogata nel rispetto di quanto definito dalla Società nell'apposito Piano di Formazione;
- Il sistema disciplinare

Tali componenti devono peraltro essere uniformate ai seguenti principi:

- Ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione stessa ed individuino chi l'abbia autorizzata, effettuata, registrata e verificata;
- Nessuno può gestire in autonomia un intero processo. Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve

essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;

- Documentazione dei controlli;
- Sistema disciplinare adeguato rispetto alla violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- Verifica dell'esistenza dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza in termini di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

2.2 Approccio metodologico

Con riferimento all'approccio metodologico, si rimanda a quanto riportato nel protocollo specifico "Mappatura reati-processi, Individuazione e valutazione del rischio", allegato al Modello e di cui ne costituisce parte integrante.

2.3 Sistema di Governance

Il sistema di *governance* della Società è basato sul modello di amministrazione e controllo tradizionale ed è così articolato:

- *Assemblea degli azionisti*, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto;
- *Consiglio di Amministrazione*, investito della gestione esclusiva della Società, con facoltà di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad esclusione degli atti riservati all'Assemblea dalla Legge o dallo Statuto;
- *Collegio Sindacale*, cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente applicabile. Il Collegio Sindacale ha anche il mandato per l'esercizio del controllo contabile.

2.4 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure ed attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti. In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Amiata Energia, soprattutto nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti di Amiata Energia;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Amiata Energia, in quanto sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale (anche nel caso in cui Amiata Energia fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio);
- consentire a Amiata Energia, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- L'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- La mappa delle Aree a Rischio della Società;
- La prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali specifici volti a disciplinare la formazione;
- La verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- Il rispetto del principio della separazione delle Funzioni;
- La definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- La verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- L'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

2.5 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e degli Illeciti e di controllo sui processi coinvolti nelle Aree a Rischio. Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai Reati e agli Illeciti da prevenire, la Società ha individuato:

- 1) le regole di *corporate governance* di volta in volta adottate;
- 2) il Codice Etico;
- 3) il sistema di controllo interno;
- 4) il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL applicabili;
- 5) ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere nel Gruppo.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società sono tenuti a rispettare.

L'Organismo di Vigilanza e il Direttore Generale provvederanno ad organizzare corsi di aggiornamento periodico per il personale interessato, aventi ad oggetto le procedure aziendali adottate per la prevenzione dei Reati e degli illeciti e l'evoluzione della normativa applicabile.

2.6 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito della Società

Il presente Modello, attualmente costituito da una Parte Generale e diverse Parti Speciali ciascuna dedicata ad una delle tipologie di Reato e/o Illecito previste dal Decreto, è stato originariamente approvato dal Consiglio di Amministrazione di Amiata Energia con delibera del 21 novembre 2016 e successivamente oggetto di modifiche ed integrazioni.

Il Modello, nella Parte Generale e nelle singole Parti Speciali, potrà essere oggetto degli adattamenti necessari a garantirne l'efficacia, considerata la specificità delle attività svolte dalla singola società.

2.7 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma primo, lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Amiata Energia che delibera in merito.

È peraltro riconosciuta al Presidente e/o all'Amministratore Delegato di Amiata Energia la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza di Amiata Energia ha la facoltà di proporre al Presidente e all'Amministratore Delegato eventuali modifiche delle Aree a Rischio e/o altre integrazioni al presente Modello.

A seconda del tipo di modifica proposta, essa sarà apportata direttamente dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato o da questi sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Amiata Energia.

2.8 Coordinamento sui sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello

E' attribuito all'Organismo di Vigilanza di Amiata Energia il compito di dare impulso e di coordinare, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello stesso per assicurarne una corretta ed omogenea attuazione.

In particolare, sono riconosciuti all'Organismo di Vigilanza di Amiata Energia nel rispetto dei limiti imposti da disposizioni di legge (ad esempio, per quanto concerne la segretezza aziendale, la tutela della *privacy*, etc.), i seguenti poteri:

- potere di dare impulso e di svolgere funzioni di coordinamento riguardo alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;

3. ORGANO DI CONTROLLO - ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale all'art. 6, comma primo, lett. b) pone, come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, il Consiglio di Amministrazione di Amiata Energia ha nominato un organismo monocratico.

Con riguardo alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, è ammessa la partecipazione sia di soggetti esterni che interni alla Società. Nel merito, la stessa relazione illustrativa al Decreto Legislativo fa ritenere che l'Organismo dell'Ente non possa "tout court" essere identificato con un soggetto esterno all'Ente medesimo. Qualunque sia la scelta effettuata è opportuno che l'atto di nomina sia formalizzato.

Le decisioni relative alla determinazione del numero effettivo dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'individuazione e nomina dei componenti stessi e all'emolumento spettante ai componenti esterni sono demandate al Consiglio di Amministrazione.

Con riguardo alla durata si precisa altresì che per i componenti dell'OdV, la durata del mandato sarà pari a 3 anni o, qualora inferiore, pari alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione che abbia proceduto alla relativa nomina, salva l'ipotesi di giusta revoca.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- c) la grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- d) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

Si sottolinea inoltre che i componenti dell'OdV di Amiata Energia dovranno possedere adeguati requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione, oltre che di onorabilità ed assenza di conflitti di interesse.

A tal proposito si precisa che:

- L'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, non devono essere titolari di funzioni di tipo esecutivo e devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata; inoltre i componenti dell'ODV,

sia esterni che interni, non devono intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Società, con gli Amministratori esecutivi, con l'Azionista o il gruppo di Azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione. Non devono inoltre essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

- Con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che l'OdV sia rappresentato da soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali o che comunque sia garantita all'OdV la possibilità di avvalersi di risorse, anche esterne, competenti in materia legale, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sul lavoro;
- Con riferimento al requisito dell'onorabilità, i membri dell'Organismo devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero del Tesoro del 30 dicembre 1998 n° 516 che, tra l'altro, stabilisce l'ineleggibilità di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Adeguate informative sul possesso dei requisiti sopra indicati è fornita al Consiglio di Amministrazione al momento della nomina dei componenti dell'OdV il cui *curriculum vitae* verrà brevemente descritto nel corso della seduta.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'OdV i seguenti casi:

- Il ricorrere di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c., salvi gli effetti dell'estinzione del reato o della riabilitazione;
- Il verificarsi di una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente;
- Aver ricoperto funzioni di amministratore esecutivo, nei tre esercizi precedenti alla nomina di componente dell'OdV, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- L'essere coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo, nonché abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;
- Allorché un componente venga condannato con una sentenza detentiva, anche non passata in giudicato, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001, salvi gli effetti dell'estinzione del reato o della riabilitazione.

I membri dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati:

- In caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;

- In caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del o dei componenti;
- Quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o qualora si verifichi una causa di revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ovvero in sua assenza il membro più anziano ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di Amiata Energia, e' rimesso all'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica, il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

In virtù delle particolari attribuzioni dell'OdV e delle competenze professionali richieste, nello svolgimento dei suoi compiti l'OdV potrà essere supportato da uno staff dedicato, utilizzato anche a tempo parziale, oltre ad avvalersi del supporto delle altre funzioni di direzione della Capogruppo che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie. Peraltro, nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni non presenti all'interno del Gruppo, l'OdV potrà avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.

In relazione a tale staff dedicato all'OdV, verranno stabiliti, mediante appositi documenti organizzativi interni, i criteri del suo funzionamento, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche conferiti da parte dell'OdV al personale stesso.

3.2 Funzioni e poteri dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza di Amiata Energia è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a. Sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte di tutto il Personale e, nei limiti ivi previsti, da parte dei Consulenti e dei Partner, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di Reati e di illeciti;
- b. Sulla reale efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di Reati e di illeciti;
- c. Sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni nell'organizzazione o nelle attività aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti;

d. Sul rispetto del sistema delle deleghe e delle procure e sull' idoneità del sistema disciplinare

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV di Amiata Energia il compito di:

- Attivare le procedure di controllo, nonostante una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resti comunque demandata al management operativo e formi parte integrante del processo aziendale ("controllo di linea");
- Condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- Verificare l'applicazione e il rispetto del Codice Etico e del Modello nel suo complesso, promuovendo il miglioramento continuo dell'etica nell'ambito della Società, attraverso un'analisi ed una valutazione dei processi di controllo dei rischi etici;
- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- Verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema delle deleghe e delle procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti o vi siano altre anomalie;
- Promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- Assicurare costantemente i flussi informativi verso gli Organi Societari;
- Controllare che non ci siano soggetti che di fatto assolvano funzioni di competenza di altri soggetti, che sono stati espressamente delegati, in particolare riguardo alla gestione, amministrazione e controllo della Società;
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (di cui al successivo capitolo 4) in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere agli stessi obbligatoriamente trasmesse (v. successivo capitolo 4) o tenute a loro disposizione;
- Coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato dai Soggetti Apicali e dai Responsabili di funzione competenti sull'evoluzione delle attività nelle suddette Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante;
- Controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti.

In particolare, all'OdV devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;

- Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, convocando, ove ritenuto necessario, qualsiasi Esponente Aziendale interessato per acquisire ulteriori elementi di indagine;
- Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;
- Coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- Verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner, Consulenti o Fornitori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- Segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative;
- Comunicare i risultati delle verifiche rilevanti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori o delle misure opportune al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Presidente e al Direttore Generale;
- Coordinarsi con il Direttore Generale e il Presidente per la definizione di adeguati programmi di formazione differenziata per tutto il Personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare allo stesso, finalizzate a fornire la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- Monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione;
- Verificare costantemente l'adeguatezza e l'idoneità del sistema disciplinare coordinandosi con il Direttore Generale;
- Coordinarsi con i Soggetti Apicali ed i responsabili di Funzione competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, ferme restando le competenze di questi ultimi per l'istruzione del relativo procedimento e per la loro irrogazione. A tal proposito, è opportuno precisare che l'Organismo di Vigilanza non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti del Personale, dei Consulenti o dei Partner;

- Interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- Valutare le esigenze di aggiornamento del Modello anche attraverso apposite riunioni con i Soggetti Apicali ed i Responsabili di funzione;
- Verificare l'attuazione e l'efficacia del funzionamento delle modifiche apportate.

Relativamente alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza:

- E' tenuto al segreto, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico;
- Si astiene dal ricercare ed utilizzare tali informazioni per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.

Ogni informazione o segnalazione prevista nel presente documento deve essere custodita per un periodo di 10 anni in apposito database (cartaceo o informatico), ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

Le regole di funzionamento dell'OdV, nonché le modalità di esercizio dei relativi poteri – compresi quelli di spesa - sono indicati in dettaglio nel "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza".

3.3 Funzioni dell'OdV: reporting nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'OdV di Amiata Energia S.p.A. due linee di reporting:

- La prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- La seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In ogni caso, l'OdV di Amiata Energia potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV di Amiata Energia trasmette al Consiglio di Amministrazione, un report scritto sull'attuazione del Modello, restando ferme le competenze eventualmente riconosciute al Collegio Sindacale. Tale report deve contenere almeno:

- Una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno;
- Un riepilogo dei controlli e delle verifiche eseguite;
- L'eventuale aggiornamento della mappatura delle "attività sensibili";

- Considerazioni su altri temi di maggior rilevanza;
- Proposte di miglioramento del Modello.

Gli incontri con gli Organi ai quali l'Organismo di vigilanza riferisce devono essere documentati e copie dei supporti documentali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organi di volta in volta coinvolti. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta ha facoltà di richiedere, attraverso le funzioni e i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi per urgenti motivi.

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre coordinarsi con le funzioni competenti presenti nella Società per i diversi profili specifici e più precisamente con:

- Il Direttore Generale, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura delle attività sensibili, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e per le attività inerenti la formazione del Personale etc.;
- Il responsabile Amministrativo e le altre funzioni che vi raccordano, per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari.

4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

In particolare, Dipendenti, Dirigenti e Amministratori sono tenuti a riferire all'OdV della società interessata notizie rilevanti e relative alla vita della società nella misura in cui esse possano esporre la Società al rischio di Reati e di Illeciti ovvero comportare violazioni del Modello, e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel Modello o alla consumazione di Reati e di illeciti.

4.1 Flussi informativi verso l'OdV

L'OdV deve essere informato dai soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità di Amiata Energia ai sensi del Decreto.

I Flussi informativi sono di tre tipi:

- a) Le **Segnalazioni** nelle forme previste (cfr. Moduli allegati sub 4 Segnalazione e sub 5 – Scheda di Evidenza) dovranno essere in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello;
- b) I **Flussi Informativi Specifici** indicati nel documento "Flussi informativi verso l'ODV" approvato dall'Organismo di Vigilanza e messo a disposizione dei destinatari con le forme ritenute idonee. In tale documento sono evidenziati i contenuti dei flussi informativi, la Parte del Modello (Generale/Speciale) cui fanno riferimento, la funzione aziendale responsabile della comunicazione all'Organismo di Vigilanza, la tempistica di comunicazione dei flussi, la data a partire dalla quale decorre tale tempistica nonché le modalità di trasmissione dei flussi;

c) Le **Informazioni Rilevanti**, anch'esse contenute nel documento di cui al precedente punto b) e che vengono di seguito riportate:

- Rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- Violazioni o sospetti di violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo;
- Provvedimenti e/o notizie, di cui si sia avuta conoscenza, provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini avviate nei confronti di persone, società, terzi che intrattengono rapporti con la Società per i reati "rilevanti" di cui al Decreto;
- Copia di tutti gli atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria, di cui si sia venuti a conoscenza, diretti agli Amministratori, Dipendenti, Consulenti della Società in caso di avvio di un procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto e che coinvolgano o possano comunque coinvolgere la Società;
- Gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;

Quanto agli obblighi di riferire e come dettagliato nello specifico documento "Flussi informativi verso l'OdV", tutte le comunicazioni dovranno effettuarsi in modo formale, consentire in modo inequivocabile l'individuazione del segnalante che le sottoscrive e pervenire all'Organismo di Vigilanza su supporto cartaceo o informatico.

4.2 Valutazione delle Segnalazioni e delle Schede di Evidenza

Le Segnalazioni, redatte secondo il modulo allegato al Modello, devono essere inviate in forma scritta per posta elettronica, all'indirizzo organismodivigilanza.amiaataenergia@pec.it ovvero per posta raccomandata a/r all'attenzione dell'*Organismo di Vigilanza c/o Amiata Energia, Piazza Garibaldi 25, 58037 Santa Fiora (GR)*, scrivendo sulla busta la dicitura RISERVATA.

È facoltà dell'OdV ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Amiata Energia o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Ciascun responsabile di Funzione ha poi lo specifico obbligo di informare con tempestività l'Organismo di Vigilanza di ogni anomalia, atipicità o violazione del Modello eventualmente riscontrata, usando il modulo Scheda di Evidenza allegato al Modello, all'occorrenza o altrimenti secondo la tempistica e le modalità che saranno indicate dall'OdV.

In ogni caso, eventuali provvedimenti sanzionatori saranno adottati dagli organi e dagli Uffici societari competenti.

L'OdV (nel rispetto della legge) si riserva di valutare anche segnalazioni anonime.

4.3 Tempistica dei flussi Informativi

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- Annualmente, le Schede di Evidenza di cui all'allegato al Modello;
- Ove se ne verificano le condizioni, in ogni momento, le Segnalazioni di cui all'Allegato del Modello, nonché le Informazioni Rilevanti;
- Secondo le tempistiche indicate dall'Organismo di Vigilanza nel documento "Flussi informativi verso l'ODV", le informazioni rilevanti nonché i flussi Informativi Specifici così come dettagliati nel documento precedentemente richiamato.

4.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni flusso informativo e/o corrispondenza previsto nel Modello sarà conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo nel rispetto della normativa sulla privacy.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza che ne possano aver diritto, previa autorizzazione dell'Organismo stesso e con immediata informazione al Consiglio di Amministrazione di Amiata Energia e al Collegio Sindacale.

5. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

5.1 Selezione del personale

L'OdV di Amiata Energia S.p.A., in coordinamento con il Direttore Generale, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di verifica dei requisiti del personale in fase di selezione, costantemente ispirato a principi di tipo meritatorio, da sempre garantiti a livello aziendale.

5.2 Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Direttore Generale di Amiata Energia in stretta cooperazione con l'OdV. Periodicamente la suddetta Funzione propone un piano di formazione all'OdV al quale è demandato il compito di verificare l'adeguatezza dei contenuti del suddetto piano di formazione per ciò che concerne gli aspetti rilevanti ai sensi del Decreto, proponendo le opportune integrazioni.

Tale piano di formazione prevede interventi diversamente dettagliati a seconda della collocazione aziendale dei destinatari della formazione, del fatto che essi ad esempio operino in specifiche Aree a Rischio, siano preposti alle attività di vigilanza o siano dipendenti in generale.

Ad esempio: a) formazione in aula; b) formazione e-learning con contestuale analisi delle problematiche riguardanti il Decreto.

I corsi di formazione predisposti per i Dipendenti devono avere frequenza obbligatoria: è compito del Direttore Generale di Amiata Energia informare l'OdV sui risultati, in termini di adesione e gradimento, di tali corsi.

La mancata partecipazione, non giustificata, ai suddetti programmi di formazione da parte dei Dipendenti potrebbe comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nello specifico documento "Sistema disciplinare" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Ai nuovi assunti ed a coloro che stipulano per la prima volta un contratto di collaborazione con Amiata Energia viene invece consegnato un set informativo contenente il Codice Etico, il Modello Organizzativo, il testo del D. Lgs. 231/2001 e il Catalogo reati. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a Amiata Energia una dichiarazione sottoscritta ove si attesterà la ricezione del set informativo e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

5.3 Selezione dei Consulenti, Partner e Fornitori

L'OdV di Amiata Energia valuta l'opportunità di proporre l'istituzione nell'ambito della Società di appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Consulenti, Partner e Fornitori.

5.4 Informativa a Consulenti, Partner e Fornitori

Potranno essere altresì fornite a soggetti esterni alla Società (Consulenti, Partner e Fornitori) apposite informative sulle politiche e procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo. Ai Consulenti ed ai Partner, all'atto della sottoscrizione del contratto, deve essere consegnato, a cura del Responsabile di Funzione con cui intrattengono i contatti, copia del Codice Etico.

5.5 Obblighi di vigilanza

Tutti gli Esponenti Aziendali cui sono attribuite funzioni direttive hanno l'obbligo di svolgerle con la massima attenzione e diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste al precedente capitolo 4, eventuali irregolarità, violazioni o inadempimenti riscontrati nel comportamento degli Esponenti Aziendali che ad essi riportano.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'Esponente Aziendale coinvolto potrà essere sanzionato in conformità alla propria posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo capitolo 6.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

Di seguito si riportano alcuni elementi di sintesi inerenti il sistema disciplinare e la sua applicazione, il cui contenuto è integralmente riportato nello specifico documento "Sistema disciplinare" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e pubblicato sulla Intranet aziendale o messo a disposizione dei destinatari con altra idonea modalità.

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati e degli illeciti e in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali comportamenti possano determinare.

Affinché il Modello sia effettivamente operante è necessario adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni della normativa contenuta nello stesso. Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti dei dipendenti, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, è da considerarsi lesiva del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. Le violazioni saranno pertanto assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito indicate, a prescindere dall'eventuale giudizio penale. Il sistema disciplinare aziendale della Società è costituito dalle norme del codice civile in materia e dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di appartenenza nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione. Il sistema disciplinare non sostituisce le sanzioni previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali ma intende stigmatizzare e sanzionare solo le violazioni alle procedure operative aziendali ed i comportamenti infedeli verso la società poste in essere da dipendenti o da soggetti che ricoprono posizioni apicali. Per quanto concerne i soggetti non inquadrati nell'organico della società come lavoratori dipendenti, le violazioni da questi poste in essere potranno comportare la risoluzione del contratto per inadempimento.

6.1. Sanzioni nei confronti dei Soggetti Apicali

6.1.1. Amministratori e Sindaci

In caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Codice o del Modello da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di un componente del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve tempestivamente informare l'intero Consiglio di Amministrazione e/o l'intero Collegio Sindacale. L'Organo sociale cui il responsabile della violazione appartiene provvederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.

6.1.2. Direttore Generale

Al Direttore Generale, ove nominato, si applicherà la disposizione precedente.

Al Direttore Generale potranno anche essere revocate le procure e/o deleghe eventualmente conferitegli.

6.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

6.2.1. Dirigenti

Il rapporto che lega coloro che ricoprono un ruolo dirigenziale nell'ambito della Società è da considerarsi di natura fiduciaria. In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle regole che compongono il Modello o in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, nei confronti dei responsabili saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- a) In caso di violazione non grave di una o più regole comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento dell'ammonizione scritta in quanto l'osservanza del Modello è una condizione del mantenimento del rapporto fiduciario con l'azienda;
- b) In caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un rilevante inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- c) Nel caso in cui la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di una gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario con l'azienda senza alcuna possibilità di prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

L'applicazione delle sanzioni in esame verrà valutata sulla base di quanto indicato al capitolo 5 "Criteri di commisurazione delle sanzioni" e nel rispetto del procedimento di accertamento sanzioni di cui al capitolo 7 "Accertamento sanzioni", capitoli facenti entrambi parte del protocollo specifico "Sistema disciplinare" da considerarsi parte integrante del MOGC.

Al Dirigente potranno anche essere revocate le procure e/o deleghe eventualmente conferitegli.

6.2.2. Operai, impiegati, quadri

Ai dipendenti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale che violano le prescrizioni del Codice Etico e del Modello, ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all'art. 7 della l. n. 300/1970, sono irrogabili le sanzioni previste dal CCLN (Titolo VII - Sezione Quarta - art. 8 – Provvedimenti disciplinari) nel rispetto dei principi della Costituzione e delle procedure previste dalla L. 20 maggio 1970, n. 300 Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Le violazioni delle regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico commesse dai dipendenti (operai, impiegati e quadri), ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all'art. 7 della l. n. 300/1970, sono sanzionate come segue:

- **Il richiamo verbale** in caso di:

- Lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e del Modello Organizzativo di Gestione e di Controllo;
- Tolleranza di lievi irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri soggetti ai sensi di quanto previsto dal Modello Organizzativo di Gestione e di Controllo.

Il Provvedimento è adottato dal soggetto responsabile della struttura alla quale il dipendente è assegnato nel momento in cui si verifica l'infrazione;

- **L'ammonizione scritta**, in caso di:

- Ripetizioni di mancanze punibili con il richiamo verbale;
- Inosservanza non grave delle norme di comportamento previste dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo di Gestione e di Controllo;
- Omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità non gravi commesse da propri sottoposti o da altro personale ai sensi di quanto previsto dal Modello Organizzativo di Gestione e Controllo;
- Inosservanza dei piani di azione e dei provvedimenti adottati dall'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Il Provvedimento è adottato dal Direttore Generale;

• **La multa non superiore a tre ore di retribuzione**, in caso di:

- Mancanze punibili con le sanzioni precedenti, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza;
- Inosservanza ripetuta o di una certa gravità delle norme di comportamento previste dal Codice Etico o dal Modello Organizzativo;

Il Provvedimento è adottato dal Direttore Generale;

• **La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni** in caso di:

- Omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità ai sensi del D. Lgs. 231/2001 commessi da propri sottoposti o altri soggetti appartenenti al personale dell'azienda;
- Negligenza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di una certa gravità o che abbia avuto riflessi negativi per l'azienda o per i terzi.

Il Provvedimento è adottato dal Direttore Generale;

- **La sospensione dal lavoro con mantenimento del trattamento economico per i lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D. Lgs. 231/2001** in caso di lavoratori/lavoratrici sottoposti ad indagini preliminari o ad azione penale per reato che ai sensi del D. Lgs. 231/2001 comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria. In tal caso l'azienda può disporre in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari. L'allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto per il periodo di tempo ritenuto necessario dall'azienda ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale. Il/la lavoratore/lavoratrice allontanato/a dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal CCNL della categoria di appartenenza;

Il Provvedimento è adottato dal Direttore Generale;

- **Il licenziamento con preavviso** in caso di violazione delle norme di comportamento previste dal Codice Etico e dei doveri inerenti la sfera disciplinare, le direttive dell'azienda in tema di prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 tale da configurare, per la particolare natura della mancanza o per la sua recidività un inadempimento notevole degli obblighi relativi.

Il Provvedimento è adottato dal Consiglio di Amministrazione;

- **Il licenziamento senza preavviso** in caso di:
 - Infrazione di norme interne emanate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di gravità tale, o per la dolo del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venir meno la fiducia sul quale è basato il rapporto di lavoro, da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso;
 - Compimento di atti non dovuti o mancata esecuzione di atti dovuti ai sensi del Modello Organizzativo che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Il Provvedimento è adottato dal Consiglio di Amministrazione;

6.3 Sanzioni nei confronti dei consulenti, collaboratori e soggetti terzi

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori e terzi che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole che compongono il Modello (di cui al par. 3) e poste da questa a presidio del rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Tali comportamenti verranno anche valutati dall'Organismo di Vigilanza che, sentito il parere del Responsabile della Funzione/Direzione che ha richiesto l'intervento del professionista e previa diffida dell'interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei casi ritenuti più gravi, anche al Collegio Sindacale. L'Organismo di Vigilanza darà un proprio parere sulla opportunità dell'inserimento delle suddette clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto oppure sulla loro approvazione separata. Amiata Energia S.p.A. si riserva altresì la facoltà di proporre domanda di risarcimento, qualora da tale condotta derivino alla Società danni concreti sia materiali (in particolare l'applicazione da parte del giudice delle misure pecuniarie o interdittive previste dal Decreto stesso) che di immagine.

7. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche da parte dell'OdV:

(i) verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in Aree a Rischio; (ii) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV di Amiata Energia. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel

corso dell'anno nonchè delle azioni intraprese dall'OdV della Società e dagli altri soggetti interessati in merito agli eventi considerati rischiosi.

8. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti, il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti gli esponenti aziendali.

Il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e nel TUF (ove applicabili), finalizzate a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti (per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).